

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE:
“Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in
materia di beni, istituti e attività culturali”
”**

1. Oggetto della proposta di legge.

La Pdl ha per oggetto la revisione della L.R. 21/2010 attraverso il metodo della novella, finalizzata ai due obiettivi principali di seguito illustrati:

- Da una parte, la razionalizzazione delle previsioni in materia culturale dopo la prova della vigenza quindicennale, collocando nell’opportuna cornice normativa quelle realtà che la stessa esperienza ha segnalato come significative.
- Dall’altra, il recepimento delle indicazioni tecniche e degli indirizzi emersi dagli Stati Generali della Cultura, promossi dalla V Commissione del Consiglio, e arricchito dalle indicazioni presentate dai settori della Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport della Giunta.

Inoltre, pertiene all’oggetto della proposta la restituzione di un quadro organico dei soggetti che operano in materia culturale. Nel rispetto dei criteri di generalità propri della normazione legislativa, la Regione semplifica le disposizioni previste per i vari soggetti della cultura che caratterizzavano il testo previgente, uniformandone la disciplina attraverso l’introduzione di categorie più ampie cui sono stati ricondotti i medesimi soggetti.

2. Il testo previgente e le linee di intervento della revisione.

Nella presente relazione si evidenziano le linee della proposta di legge, riferendosi – data anche la ricca ri-articolazione del testo – alla versione presentata come “Testo a Fronte”, che utilizzando come filo conduttore i diversi titoli in cui la legge si articola, restituisce l’indicazione degli elementi di revisione e innovazione proposti per ciascun Titolo.

Titolo I “Principi generali e disposizioni in materia di programmazione”

In questo Titolo, al Capo I, Art. 1, si sono inseriti i principi regolatori generali, tra i quali, in linea con le indicazioni delle istituzioni europee, figura il riferimento al patrimonio “immateriale” della Regione del quale si attesta così l’esplicita equiparazione con quello “materiale”.

Nell’ambito della promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale, sono stati contemplati altresì le dimore storiche e i cimiteri storici; temi che necessitavano una esplicita riconduzione alla materia.

In merito agli specifici interventi di valorizzazione, (Art. 1, c.2) è stata recepita l’indicazione degli Stati Generali della Cultura sul tema dell’identità e della storia della Toscana, con particolare riferimento alla civiltà etrusca.

Si è inoltre data specifica sottolineatura alla promozione e valorizzazione della cultura musicale con particolare accento alle scuole di musica ed alle loro reti, successivamente meglio dettagliata all’art. 45.

Molto importante la lettera p) del medesimo comma 2, che introduce un collegamento con la legge 32/2002 sulla formazione professionale, da interpretarsi in combinato con l'art. 4 c.3 bis, per il quale gli enti e gli organismi culturali di cui alla presente legge possono realizzare attività di formazione professionale ai sensi della medesima l.r. 32/2002. Con questa esplicita previsione i soggetti culturali considerati vedono semplificata la procedura per poter accedere all'accREDITAMENTO quali soggetti formativi, ove ne posseggano i requisiti.

All'art.2 c.1 è stata introdotta l'indicazione della cultura come presidio di cittadinanza attiva. Al comma successivo, è stata introdotta la lettera c), che prevede la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, come valutazione obiettiva in termini di ottimale distribuzione delle risorse, al fine di evitare la concentrazione delle stesse sui medesimi soggetti.

Art. 2-bis e 2-ter: recano la previsione degli interventi in materia di welfare culturale, ovvero il riconoscimento della partecipazione ad attività culturali, artistiche e creative quale strumento di benessere e miglioramento della salute degli individui e delle comunità, già introdotto in sintesi nel preambolo. Si è inoltre inserita la previsione di percorsi trasversali in materia, coordinati da uno specifico tavolo regionale.

All'art. 3 comma 1 è stato dato risalto alla previsione di forme di partenariato, anche alla luce delle innovazioni presenti nel nuovo codice degli appalti, espressamente citato, nonché alla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).

Al comma 2 del medesimo articolo si è espressa la scelta dello strumento della fondazione come modello ordinario di gestione delle attività culturali (cfr. infra: Titolo III, art. 33, c. 3).

Di particolare interesse la disposizione dell' Art. 9 che aggiorna i contenuti del "Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali", introducendo sostanzialmente la categoria di "ecosistema culturale" inteso come patrimonio digitale della cultura toscana, nelle sue varie espressioni e formati.

Con l' art. 9-bis , è istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio per le politiche culturali con funzioni di consulenza scientifica in merito alle materie della legge. All'Osservatorio compete inoltre la formulazione di proposte e osservazioni per la promozione delle politiche culturali e la valutazione degli impatti delle stesse, in collaborazione con Irpet, ovvero con altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, consulenza, assistenza e supporto ai decisori pubblici.

Titolo II - "Istituti e luoghi della cultura"

All'art. 11 c. 4 è stato recuperato il concetto di "valore identitario" per la collettività locale, cui viene garantita la conoscenza e l'approfondimento della storia locale; al comma 6 dello stesso articolo è stata introdotta la facoltativa registrazione del marchio di "presidio culturale" per i Comuni che ne facciano specifica richiesta, lasciandone la definizione delle modalità operative al regolamento di attuazione di cui all'Art. 53.

Attraverso le nuove formulazioni degli artt.17 e 20 commi 2 e 3, viene proposto un riordino dei requisiti per il riconoscimento della qualifica dei Sistemi museali e delle modalità di verifica del loro mantenimento ai fini dell'erogazione dei contributi previsti.

Con l'art. 28-bis in materia di editoria, la Regione promuove la conoscenza consapevole relativa alla storia culturale della Toscana, per garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero alle espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali, attraverso il sostegno a iniziative editoriali e all'editoria piccola, media e periodica toscana di ambito culturale, con forte vocazione identitaria dei territori toscani.

Titolo III – Valorizzazione dei beni del patrimonio regionale sotto la tutela dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

Si è inserito in questo titolo, un unico articolo (Art. 33) contenente una serie di disposizioni regolatorie che consentono di collocare l’amministrazione regionale nella corretta cornice delle funzioni di propulsione, coordinamento e di gestione dei siti regionali che hanno ricevuto il riconoscimento Unesco. Si sottolinea l’indispensabile collaborazione che in questo ambito interviene tra Regione, Ministero della Cultura e le altre istituzioni di livello nazionale ed internazionale.

La Toscana che, con i suoi siti seriali è un’eccellenza assoluta, ha voluto dare inoltre una corretta impostazione alla governance di tali siti, richiamando le facoltà derivanti dagli strumenti e dispositivi (compresi enti e fondazioni) dell’Art. 112 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Altro compito assai rilevante è quello del sostegno alle nuove candidature che possono essere avanzate in ambito territoriale.

Titolo IV - “Promozione e organizzazione di attività culturali”

Con riferimento alle disposizioni presenti nel titolo in esame, si rappresentano alcune scelte di fondo: in primo luogo, la rimozione dei riferimenti nominativi a singoli enti e organismi di rilevanza dello spettacolo dal vivo e la loro successiva riconduzione all’interno di categorie ampie all’interno delle quali essi trovano adesso collocazione, come già anticipato al punto 1 della presente relazione.

Inoltre, si è inteso separare più nettamente la disciplina relativa alla promozione dello spettacolo dal vivo, cui è specificamente dedicato il Capo I, da quella relativa alla promozione della cultura musicale, cui è specificamente dedicato il Capo II, nonché da quella relativa all’ambito cinema, audiovisivo e multimediale, cui è specificamente dedicato il Capo IV. Pertanto, sono state riformulate le rubriche pertinenti e la sistematica dei capi I e II, secondo il seguente schema:

- Finalità e funzioni della Regione
- Modalità dell’intervento regionale
- Requisiti di ammissibilità (generali, individuati nella legge, e specifici, da individuarsi nel Regolamento di attuazione)
- Criteri di valutazione dei progetti (generali, individuati nella legge, e specifici, da individuarsi con deliberazione di Giunta).

La nuova formulazione dell’art. 35 introduce l’assetto razionalizzato dello spettacolo dal vivo, con la chiara distinzione delle tre categorie di soggetti che lo costituiscono, disciplinata negli articoli successivi in questa ripartizione: Fondazioni costituite o partecipate dalla Regione (la cui disciplina viene equiparata); Teatri e Festival riconosciuti dallo Stato; soggetti accreditati dalla Regione.

L’art. 36 disciplina l’accreditamento dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo e al c. 2 dispone il rinvio al regolamento per quanto concerne modalità e termini dello stesso. La previsione della triennialità della procedura di accreditamento, in luogo dell’attuale sistema annuale, è finalizzata allo snellimento dell’attività amministrativa, a beneficio della maggiore efficienza degli uffici. Ciò genera la necessità di una disposizione di prima attuazione (v. infra: Titolo V).

Le modalità dell’intervento regionale in materia sono disciplinate all’art. 39 attraverso le due diverse linee di finanziamento, l’una dedicata al sostegno dei soggetti (comma 2); l’altra al finanziamento dei progetti (comma 3).

Nell’ambito della promozione della cultura musicale si introduce lo strumento specifico del censimento annuale delle scuole di musica anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Al Capo III, in merito alla promozione della cultura contemporanea, sono state recepite interamente le modifiche suggerite dagli Stati generali della cultura.

Nel novero delle espressioni artistiche della cultura contemporanea sono stati inseriti i linguaggi digitali, nonché la fotografia, il fumetto e il *graphic novel*.

Nell'alveo della cultura contemporanea assume speciale valore il patrimonio materiale e immateriale della Toscana del Novecento, con particolare riferimento al patrimonio architettonico regionale ed agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea, nonché agli archivi d'artista ed alle espressioni culturali e artistiche del Novecento.

Il Capo IV è stato modificato in "Cinema, audiovisivo e multimediale" poiché le disposizioni previgenti relative alla "Autorizzazione all'esercizio cinematografico" sono state soppresse a seguito delle modifiche intervenute a livello nazionale. Restano in vigore le parti relative a oggetti e obiettivi (art. 49), in particolare i commi 1 e 2, rivisitati in termini di essenzialità.

Titolo V – "Disposizioni finali e transitorie"

Nelle disposizioni finali, all'articolo 57 si introducono disposizioni volte a stabilire un raccordo tra i soggetti già nominativamente inseriti nel testo previgente della l.r. 21/2010 e l'attuale collocazione sistematica, nelle categorie "alte" cui (vedi supra) accennato.

Un riferimento dinamico alla ricomposizione del quadro delle soggettualità componenti il sistema dello spettacolo viene fornito, in particolare, dal Regolamento di esecuzione del T.U., ove si rinviene una disposizione relativa alla necessità di comporre un elenco comprensivo anche degli ulteriori beneficiari figuranti all'articolo 57-bis. La Giunta Regionale procede alla revisione del suddetto elenco – che ha valore ricognitivo - dopo due anni a decorrere dalla sua formazione.

Tale disposizione in coordinato con l'art 57-bis già menzionato consente in fase di prima applicazione di dare certezza interpretativa alle soggettualità già contenute nel T.U. previgente.

Concludendo merita ricordare l'attenzione trasversale tributata alle giovani generazioni, presente all'Art. 1, c. 2, lett. a), all'Art. 24, c. 2, lett. g bis), all'Art. 34, c. 1 lett. a) all'Art. 48, c. 2, lett. a), specie per ciò che attiene ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, la promozione della musica dal vivo e degli spazi ad essa dedicati quali luoghi di aggregazione sociale e giovanile; l'accesso al libro per incentivare la lettura tra le giovani generazioni; la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte delle nuove generazioni promuovendo progetti ad essi dedicati; la promozione ed il sostegno delle iniziative finalizzate alla produzione creativa nel campo delle arti visive contemporanee, attraverso ogni forma e modalità d'espressione artistica, compresi fotografia, fumetto e *graphic novel*, e con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani artisti operanti in Toscana.

Circa l'entrata in vigore: si stabilisce che le disposizioni della presente legge acquistino efficacia dal 1° gennaio 2026.